



**CITTÀ DI AULLA**  
Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Provincia di Massa Carrara

## **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2026**

### **IL DIRIGENTE**

Vista la Legge Regionale 02.01.2029 n. 2, come modificata dalla Legge 23.07.2025 n. 36 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026 (di seguito L.R. n. 2/2019 e s.m.i.);

Visto il *Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità ex art. 7 comma 1 della L.R. 2/2019* approvato dall'Assemblea del L.O.D.E. di Massa Carrara in data 11.06.2021 (di seguito Regolamento Lode);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 585 del 05.05.2026;

### **RENDE NOTO**

che **dal 05.05.2026 e fino al 06.07.2026** è pubblicato il presente bando di concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Aulla.

### **ART. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO**

Come previsto nell'allegato A della L.R.T. n. 02/2019 e successive modifiche e integrazioni, i requisiti per la partecipazione al presente bando sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia ovvero se:

- sono titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- sono in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune di Aulla. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite; al momento dell'assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d'obbligo, sarà verificata l'iscrizione e la frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del comune in questione, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale;

b-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "I.S.E.E."*), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE.

Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, della L.R. n. 2/2019 e s.m.i. si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui all'art. 9, comma 4, lettere a) e b) si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare il limite di

euro 16.500,00 e, ai fini della collocazione nella graduatoria al valore ISEE più alto.

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione; la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. n. 2/2019 e s.m.i.;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore immobili estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o, comunque, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d) della L.R. n. 2/2019;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c.;

e) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f) della L.R. n. 2/2019 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;

**I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per i requisiti di cui alle lettere a), b) e b-bis) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente. Nei casi di cui all'art. 9, commi 3 e 4, della L.R. n. 2/2019 e s.m.i., tutti i requisiti, tranne quelli previsti alle lettere a), b), b-bis) ed e) devono essere posseduti anche dal nucleo familiare o da ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.**

**I requisiti devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del presente bando nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.**

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

Possono partecipare al bando i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui all'allegato A della L.R. n. 2/2019 e s.m.i., in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. N. 445/2000 e dell'articolo 2 del regolamento emanato con D.P.R. N. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Possono partecipare al bando i seguenti soggetti:

- a) nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
- b) soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli;
- c) soggetti già assegnatari che intendano presentare domanda per un alloggio sito in Comune diverso da quello di attuale assegnazione, per il cui territorio sia verificato il requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera b), della L.R. 2/2019 e s.m.i., relativamente al soggetto richiedente.

## **ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE**

La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.

Ai fini della L.R. n. 2/2019 e s.m.i., il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della L. n. 76/2016;
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorchè già assegnatario di un alloggio di ERP, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale;

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati ancorchè appartenenti a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Nel caso di formazione di un nuovo nucleo familiare deve essere compilato l'Allegato 1.

### **ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI**

Fermo restando l'obbligo di presentare i documenti richiesti all'art. 6 del presente bando, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art. 1 del presente bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. A tal fine è fatto obbligo di compilare l'apposito modulo allegato al presente bando.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere o di documentazioni false, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000 e art. 33 della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.).

All'atto dell'eventuale assegnazione, il Comune procederà a richiedere all'interessato/a i documenti necessari per verificare la veridicità di quanto autocertificato.

### **ART. 4 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

Le condizioni per l'attribuzione del punteggio, come stabilito dall'allegato B della L.R. n. 2/019 e s.m.i., sono le seguenti

#### **a) condizioni sociali-economiche-familiari:**

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS; il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti: punti 1

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 (*regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1

- con uno o più figli minori a carico: punti 2;

il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa tra 18 e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;

- con età compresa tra 18 e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100% ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

a-4 ter. qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di 1 punto. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4; nel caso di nucleo familiare di cui alla presente lettera non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km

70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: punti 2.

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: punti 2;
- due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.

a-8 richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1;

a- 8 bis nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: punti 1. nel caso in cui siano presenti figli minori: punti 2.

**b) condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:**

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.

Ai fini di cui al presente punto b-1.1., l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1. al Comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità: punti 2.

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso, regolarmente occupati: punti 3.

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: punti 3; in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4;

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'art. 14, comma 3, della L.R. 2/2019 e s.m.i. o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2.

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2. Le due condizioni non sono cumulabili.

**c) condizioni di storicità di presenza:**

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di e.r.p.

## ART. 5 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando, redatte sull'apposito modulo predisposto dal Comune di Aulla, debitamente sottoscritte e corredate degli allegati indicati all'art. 6, dovranno essere presentate **entro il termine perentorio del giorno 06.07.2026** con una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Aulla (Palazzo Comunale – Piazza Gramsci n. 24 – piano terra);
- Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: [comune.aulla@postacert.toscana.it](mailto:comune.aulla@postacert.toscana.it).

I moduli di domanda possono essere ritirati presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Aulla (Palazzo Comunale – Piazza Gramsci n. 24 – piano terra) oppure possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo [www.comune.aulla.ms.it](http://www.comune.aulla.ms.it).

Sulle domande dovrà essere applicata una marca da bollo da €. 16,00.

## ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- b) per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno almeno biennale e certificazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- c) per i partecipanti al presente bando in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria: permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria o motivi umanitari;
- d) certificazione ISEE in corso di validità e priva di omissioni/diformità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- e) per i partecipanti al presente bando con residenza anagrafica in altro comune e sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune di Aulla, certificazione da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito territoriale del Comune di Aulla;

Alla domanda devono altresì essere allegati i seguenti ulteriori documenti per ottenere l'attribuzione dei punteggi previsti nell'allegato B della L.R. n. 2/2019 e s.m.i.:

- 1) Al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui ai punti a-1 e a-1bis, certificazione dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare nell'anno 2024 e costituiti esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità (per il punteggio a-1) o certificazione dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare nell'anno 2024 da cui risulti un reddito fiscalmente imponibile pro capite non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (per il punteggio a-1bis);
- 2) Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto a-3, documentazione comprovante la coabitazione;
- 3) Al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis, certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la situazione di invalidità o disabilità;
- 4) Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto a-5, documentazione attestante la condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro (Aulla) e il luogo di residenza superiore a Km. 70;
- 5) Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui ai punti a-6 e a-7, certificazione da cui risultino i figli e/o i minori in affidamento preadottivo fiscalmente a carico (Certificazione Unica o Dichiarazione dei redditi 2025 - anno d'imposta 2024);
- 6) Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto a-8, sentenza di separazione/divorzio da cui risulti l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli e documentazione comprovante l'effettiva corresponsione;
- 7) Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto a-8 bis, certificazione rilasciata dai servizi sociali (SdS Lunigiana attestante l'inserimento in struttura sita nel Comune di Aulla;

- 8) Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto b-1, certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante l'abitazione effettiva e continuativa in alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
- 9) Nel caso di nucleo familiare con componente con disabilità, al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto b-2, certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante l'abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili;
- 10) Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto b-3, certificazione attestante l'abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici o l'abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente pagato dal comune stesso;
- 11) Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto b-4, dichiarazione dei redditi 2025 (anno d'imposta 2024), contratto di locazione regolarmente registrato (intestato ad un componente del nucleo familiare) e ricevute di pagamento del canone annuo;
- 12) Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto b-5: provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole o provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento e, nel caso di morosità incolpevole, documentazione comprovante la situazione di morosità incolpevole, come definita all'art. 14, comma 3, della L.R. n. 2/2019, quale a titolo esemplificativo: lettera di licenziamento, documenti da cui si possa evincere la riduzione dell'orario di lavoro, documenti da cui si possa evincere la messa in cassa integrazione, documenti da cui risulti il mancato rinnovo di contratti a termine o contratti atipici, documenti da cui risulti la cessazione di attività professionali o di imprese registrate, documentazione che attesti la situazione di cui al punto f) dell'art. 14, comma 3, della L.R. n. 2/2019;
- 13) Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto b-6, planimetria catastale e certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestante la situazione di coabitazione o sovraffollamento.

## **ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità ed effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato; a ciascuna domanda vengono attribuiti i punteggi secondo le disposizioni dell' Allegato B della L.R. n. 2/2019 e s.m.i.

Il Comune, per esigenze istruttorie, può richiedere ulteriori documenti rispetto a quelli presentati dal concorrente, assegnando un termine per la presentazione.

Conclusa l'istruttoria, il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del responsabile del procedimento, è approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune per trenta giorni consecutivi.

Nella pubblicazione i concorrenti sono identificati per mezzo del numero di protocollo assegnato alla domanda.

La fase istruttoria deve concludersi entro i centoventi giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i richiedenti interessati possono presentare opposizione al Comune in ordine alla esclusione o alla attribuzione del punteggio.

Il ricorso in opposizione è presentato entro il termine di cui sopra con una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Aulla (Palazzo Comunale – Piazza Gramsci n. 24 – piano terra);
- Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: [comune.aulla@postacert.toscana.it](mailto:comune.aulla@postacert.toscana.it).

Entro e non oltre cinquanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il responsabile del procedimento trasmette alla Commissione Casa le opposizioni pervenute.

Entro e non oltre quaranta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione Casa, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, dovrà decidere sulle opposizioni e formulare la graduatoria definitiva.

Nel caso in cui più richiedenti abbiano lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria sarà determinato in base ai criteri stabiliti dall'art. 10, comma 6, della L.R. n. 2/2019 e dall'art. 8 del Regolamento Lode.

La graduatoria definitiva è approvata con determinazione dirigenziale.

La graduatoria definitiva è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e conserva la sua efficacia fino al suo successivo aggiornamento, da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 2/2019 e dal Regolamento approvato dal Lode.

## **ART. 8 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'assegnazione degli alloggi disponibili è effettuata dal Comune sulla base della graduatoria definitiva, secondo quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 2/2019 e s.m.i. e dall'art. 17 del Regolamento Lode.

In sede di assegnazione, il Comune procede all'accertamento della permanenza dei requisiti per l'assegnazione. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'allegato A, lettera c), della L.R. n. 2/2019 e s.m.i. si applica il limite massimo vigente al momento della verifica.

Preliminarmente all'assegnazione il comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all'assegnazione.

## **ART. 9 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Capo III della L.R. n. 2/2019 e s.m.i.

## **ART. 10 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederà al trattamento dei dati personali in qualità di autonomo titolare, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 1 del presente Avviso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il titolare del trattamento è il Comune di Aulla (comune.aulla@postacert.toscana.it)

## **ART. 11- NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni e al "*Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità ex art. 7 comma 1 della L.R. 2/2019*" approvato dall'Assemblea del L.O.D.E. di Massa Carrara in data 11.06.2021".

Responsabile del procedimento è il Dr. Gianmattia Tasso, funzionario del 2° Settore del Comune di Aulla.

Per informazioni/chiarimenti, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [sociale@comune.aulla.ms.it](mailto:sociale@comune.aulla.ms.it) o telefonare ai numeri: 0187/400229 o 0187/400253.

Aulla, 05.05.2026

Il Dirigente del 2° Settore  
Dott.ssa Luciana Micheletti